

RISPOSTA:

Come previsto dal CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente, all'art. 6 "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi", le disposizioni del succitato articolo si applicano alle imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'impresa uscente applica un CCNL diverso dai CCNL indicati nell'art. 6, pertanto non si ritengono applicabili le specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nelle medesime attività.

Qualora risultasse aggiudicataria alla presente procedura di gara un'impresa che applichi il CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente o un CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti nella successiva procedura di gara sarà inserita la clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale di cui all'art. 6 del sopracitato CCNL.

2) DOMANDA:

La presente per chiedere gentilmente alcune specifiche in merito alla procedura in oggetto. Con specifico riferimento all'istituto del subappalto, chiediamo conferma che l'art. 15 del Capitolato speciale vadano intesi in conformità a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenze C-63/18 del 26/09/2019, C-402/18 del 27/11/2019), che ha dichiarato inapplicabili -in quanto incompatibili con la normativa europea- i limiti di cui al co. 2 art. 105 D.Lgs. 50/2016.

RISPOSTA:

Il limite del 30% di cui all'art. 16 del disciplinare deve intendersi sostituito con quello del 40% di cui all'art. 105 comma 2 del dlgs 50/2016 compatibile con la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/19 (cfr. TAR Roma, 24.04.2020 n. 4183 non appellata).

3) DOMANDA:

Rispetto alla valorizzazione delle 3020 ore previste per i servizi opzionali (specificati all'art. 31, lettera A, tabella 1) corrispondenti alla presenza di un secondo operatore si domanda:

- Tempi minimi di preavviso per l'attivazione dei servizi opzionali
- Elenco dei CDR interessati dall'attivazione dei servizi opzionali
- Durata minima di ogni singola attivazione dei servizi opzionali.

RISPOSTA:

I tempi minimi di preavviso per l'attivazione dei servizi opzionali sono di 7 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta.

I Centri di Raccolta interessati dall'attivazione dei servizi opzionali sono tutti i Centri di Raccolta oggetto dell'appalto.

La durata minima di ogni singola attivazione non è prevedibile in quanto le necessità di attivazione del secondo operatore possono essere condizionate da esigenze particolari di servizio o da richieste pervenute dalle Amministrazioni Comunali, è comunque presumibile che la durata minima non sarà inferiore ad 1 giorno lavorativo.



4) DOMANDA:

Chiediamo conferma che, la consorziata esecutrice di un consorzio possa soddisfare la richiesta relativa al possesso della certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 e della certificazione ambientale UNI/EN/ISO 14001 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 D.Lgs. n.50/2016.

RISPOSTA:

Il possesso delle certificazioni UNI/EN/ISO 9001 e UNI/EN/ISO 14001 non costituisce essere requisito di partecipazione ma elemento premiale nell'ambito dell'offerta tecnica per la quale non è ammissibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

